



Comune di Monte San Pietrangeli

Provincia di Fermo

Telefono 0734 969125 – Fax 0734 969271

e-mail comune.mspietrangeli@virgilio.it

Regolamento servizio di trasporto scolastico

(Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 10/09/2015)



Articolo 1

Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo di diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Articolo 2

Destinatari e bacini di utenza

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Monte San Pietrangeli.
2. Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della lista di attesa si tiene conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore distanza tra il domicilio dell'alunno e la sede scolastica.

Articolo 3

Calendario e orari

1. Il servizio è stabilito dal Comune, su indicazione delle singole scuole, compatibilmente con gli orari scolastici e comunque secondo le disponibilità del servizio stesso. E' effettuato dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato solo in orario antimeridiano. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
2. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti, è assicurato il normale servizio di trasporto scolastico purchè il Comune venga preavvisato di almeno 48 ore.
3. I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Comune ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non possono dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune erogatore del servizio.



4. Il servizio può essere sospeso:
- a) qualora il percorso risulti pericoloso su parere insindacabile degli autisti (per es. a causa di neve, ghiaccio, etc.) che ne daranno tempestiva comunicazione all'Ufficio Comunale preposto per le decisioni da assumere nei giorni successivi;
 - b) in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessivi del piano dei trasporti, se non preventivamente comunicati e concordati con il Servizio competente;
 - c) nei casi di forza maggiore, quali ad esempio calamità naturali, contemporanea avaria di più mezzi, scioperi, etc.
5. Nei casi di cui al presente articolo, il Comune dà tempestiva notizia ai dirigenti scolastici che informeranno gli utenti fruitori del servizio.

Articolo 4

Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'Ufficio comunale preposto predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico sulla base degli orari e dei percorsi dell'anno precedente.
2. Il piano viene aggiornato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi.
3. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi. La programmazione dei percorsi deve comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
4. Il piano annuale può essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'art. 1 del presente regolamento.
5. Il piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non possono pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Articolo 5

Sicurezza e responsabilità

1. I punti di salita e di discesa dei mezzi vengono definiti ogni anno nel piano annuale di cui al precedente articolo 4 e sono individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente regolamento.



Comune di Monte San Pietrangeli

Provincia di Fermo

Telefono 0734 969125 – Fax 0734 969271

e-mail comune.ms Pietrangeli@virgilio.it

2. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e sono individuati, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali.
3. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dalla scuolabus.
4. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dallo scuolabus.
5. La responsabilità dell'autista e degli assistenti scuolabus è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non può costituire onere a suo carico, fatti salvi i casi in cui l'attraversamento è specificatamente previsto dal piano trasporti. E' dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come stabilito al successivo articolo.

Articolo 6

Modalità organizzative, accompagnamento e custodia minori non ripresi dalle famiglie

1. Sugli scuolabus possono essere trasportati promiscuamente alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.
2. Gli alunni sono trasportati a partire dalla fermata scuolabus più vicina alla scuola e viceversa.
3. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle normative vigenti.
4. L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.
5. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
 - b) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
 - c) sorveglia i bambini durante il percorso.
6. L'ammissione al servizio trasporto è comunque subordinata all'assunzione dell'impegno dei familiari a garantire l'accompagnamento ed il prelievo del proprio figlio alla fermata di riferimento, per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale. I genitori degli alunni trasportati hanno l'obbligo di ritirare il proprio figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta, preventivamente



Comune di Monte San Pietrangeli

Provincia di Fermo

Telefono 0734 969125 – Fax 0734 969271

e-mail comune.ms Pietrangeli@virgilio.it

trasmessa all'ufficio comunale competente al momento dell'iscrizione al servizio o consegnata direttamente all'assistente scuolabus.

7. Nel caso in cui, al momento previsto per la discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun familiare o suo delegato, l'alunno verrà accompagnato presso adeguata struttura, che sarà annualmente individuata a cura del competente ufficio comunale, o in caso di chiusura di questa, presso il Comando della Polizia Municipale.

8. Nel caso in cui l'alunno deve salire o scendere in un luogo diverso dalla propria residenza è cura della famiglia comunicare per iscritto al Responsabile del Servizio il luogo di salita e/o discesa.

9. E' prevista la sospensione del servizio qualora, per più di tre volte e senza giustificato motivo, che dovrà essere tempestivamente comunicato al competente ufficio comunale, i genitori, o i propri delegati, non provvedano al ritiro del minore alla fermata scuolabus di riferimento nell'orario stabilito.

10. Per gli alunni delle scuole secondare di 1° grado ammessi al servizio, al momento dell'iscrizione, i genitori potranno dare atto, per iscritto, che il proprio figlio è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata. L'autista dovrà comunque seguire la procedura di cui al precedente comma n. 7) nel caso di evidente ed oggettiva situazione di pericolo.

L'Amministrazione comunale non si assume comunque alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Articolo 7

Modalità di iscrizione, rinuncia e votazione

1. Il genitore o il tutore che intende usufruire del servizio di trasporto presenta richiesta compilando, in ogni sua parte, apposito modulo, con il quale si impegna a versare la quota di contribuzione fissata dal Comune. Al momento dell'iscrizione deve essere altresì sottoscritta la presa visione del presente regolamento e l'esplicita accettazione dello stesso, in ogni sua parte.

2. Le domande di iscrizione vengono consegnate alla Segreteria del Comune. Il genitore od il tutore si impegna, sottoscrivendo il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento della salita e della discesa del bambino dallo scuolabus o, in alternativa, ad indicare altra persona adulta delegata a tale incombenza. Nel caso in cui l'alunno deve salire o scendere in un luogo diverso dalla propria residenza è cura della famiglia comunicare per iscritto al Responsabile del Servizio il luogo di salita e/o discesa.

3. La richiesta ha validità per tutto l'anno scolastico. Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune eventuali



variazioni di indirizzo o di quanto indicato nella richiesta o l'eventuale rinuncia al servizio. Nel caso di rinuncia al servizio essa ha durata ed effetto per l'intero anno scolastico.

4. Le domande presentate durante l'anno scolastico possono essere accolte soltanto in caso di disponibilità di posti sui mezzi di trasporto, senza arrecare pregiudizio alla ordinaria organizzazione del servizio.

5. Coloro che presentano domanda di iscrizione nel corso dell'anno scolastico, nei casi in cui la domanda venga accolta, sono tenuti al pagamento in funzione dei restanti mesi di scuola da effettuare.

6. Il Comune rilascia apposito tesserino attestante il diritto dell'utente a servirsi del trasporto scolastico. Il tesserino va esibito su richiesta del conducente e delle assistenti dello scuolabus che sono delegati al controllo.

7. Il minore sprovvisto di tesserino non potrà usufruire del trasporto scolastico nel caso in cui risulti una morosità per mancato pagamento dell'abbonamento di oltre un mese.

Articolo 8

Comportamento e sanzioni

1. L'alunno sul mezzo deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso. Non deve disturbare l'autista o l'assistente, non deve alzarsi dal posto assegnatogli, non deve arrecare danni alla vettura e più in generale deve rispettare le regole impartite dall'autista e/o dall'assistente scuolabus.

2. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite, non rispettino le regole date, si provvede nei loro confronti secondo la seguente procedura:

a) L'autista e l'assistente scuolabus fanno pervenire all'Ufficio Servizi scolastici una relazione il più possibile dettagliata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;

b) Il Responsabile dei Servizi scolastici del Comune avvisa la famiglia dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta e preavvisa sulla possibilità, se il comportamento viene reiterato, della sospensione del servizio;

c) Qualora il comportamento dell'alunno si ripeta dopo la prima suddetta segnalazione scritta, si comunica alla famiglia e al dirigente scolastico l'immediata sospensione dal servizio dell'alunno per un tempo determinato, che può essere quantificato in un minimo tre giorni, fino ad un massimo di dieci giorni;

d) Qualora il comportamento scorretto dell'alunno si ripeta dopo un primo periodo di sospensione erogata o il comportamento scorretto sia ritenuto tale da essere incompatibile con il servizio erogato (es. minacce e/o aggressioni) l'alunno viene immediatamente sospeso dal servizio per l'intero anno scolastico;



e) Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia è chiamata a rimborsarli.

3. La sospensione dal servizio non comporta il rimborso per quanto pagato e non usufruito.

4. L'autista deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Non può affidare ad altri la guida, non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non in possesso dell'apposito cartellino. Considerato, inoltre, che l'utenza del servizio è costituita da minori, l'autista deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.

5. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Nel qual caso chiede l'intervento delle forze della Polizia Municipale.

Articolo 9

Determinazione quantitativa delle contribuzioni

1. Il Comune prevede annualmente una tariffa di contribuzione per accedere al servizio.

L'importo della tariffa è indistinto per ogni tipo di trasporto e deve essere corrisposto nella sua interezza, indipendentemente dalle giornate di concreto utilizzo ed anche nel caso di uso parziale del servizio.

2. La compartecipazione tariffaria deve essere saldata al momento dell'iscrizione al servizio di riferimento con le seguenti modalità:

- pagamento anticipato in unica soluzione annuale;
- pagamento anticipato in due soluzioni semestrali;
- pagamento anticipato in rate mensili;

Eventuali assenze prolungate dell'alunno non danno diritto a riduzioni ed esoneri.

3. Il minore non potrà usufruire del trasporto scolastico nel caso in cui risulti una morosità per mancato pagamento dell'abbonamento di oltre un mese.

Articolo 10

Uscite didattiche

1. Il Comune, nei limiti delle proprie risorse, compatibilmente con gli orari del trasporto di cui al precedente art. 3, può mettere a disposizione i propri automezzi per trasportare gli alunni in uscite didattiche, ferma restando la finalità primaria del servizio, che ha carattere prioritario, precisando che saranno concesse numero due uscite all'anno ad ogni classe (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado), salvo eccezioni adeguatamente motivate e preventivamente approvate dal Rappresentante Legale dell'Ente;



Comune di Monte San Pietrangeli

Provincia di Fermo

Telefono 0734 969125 – Fax 0734 969271

e-mail comune.ms Pietrangeli@virgilio.it

2. Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo il Dirigente scolastico o suo delegato, deve far pervenire, 3 giorni prima rispetto alla data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta scritta al Comune di Monte San Pietrangeli, corredata da tutti gli elementi necessari (numero degli alunni da trasportare, orario di partenza e di arrivo, luogo di destinazione) per consentire una adeguata organizzazione del servizio di trasporto da parte del Responsabile del Servizio. Il Responsabile Comunale provvede ad esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei limiti delle risorse disponibili. Il Comune si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, dando tempestiva comunicazione ai richiedenti sull'esito della richiesta.

Articolo 11 *Norme finali*

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione con cui viene approvato e dal quel momento si intendono implicitamente derogate tutte le disposizioni precedentemente adottate nelle materie disciplinate dal presente Regolamento.